

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI DI AZIENDE DEL SETTORE ALIMENTARE

Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 35436 del 9 luglio - 24 settembre 2021

Il delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale rimane al centro dell'interesse della giurisprudenza, anche per il numero di contestazioni che le Procure della Repubblica muovono con questa qualificazione giuridica agli indagati.

La Cassazione è tornata a pronunciarsi di recente nel merito del delitto, con riferimento all'impugnazione di un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, che confermava la misura degli arresti domiciliari a carico di un indagato.

In qualità di contitolare-amministratore di una società operante nel settore alimentare, in concorso con altri, ponendo in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, egli, secondo la Procura della Repubblica e il giudice delle indagini preliminari che aveva emesso il provvedimento cautelare, aveva gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali in relazione alla raccolta, trasporto e smaltimento illeciti degli stessi. Nello specifico venivano contestati all'indagato due episodi in occasione dei quali, avendo preso accordi in tal senso, concorrevano nello smaltimento illecito del carico di rifiuti speciali prodotti dall'azienda dell'indagato in un fondo nella disponibilità di altro indagato, ritenuto concorrente nel reato. La difesa ha sostenuto che il Tribunale di merito avesse inquadrato erroneamente la condotta dell'indagato nel più grave delitto del traffico illecito di rifiuti: questo perché i due episodi contestati sarebbero semmai stati da ricondurre a un semplice conferimento illecito di rifiuti, punibile alla stregua della gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il punto cruciale, in questa prospettazione difensiva, era la mancanza del dato qualitativo ulteriore necessariamente rappresentato dall'elemento organizzativo, sia pure allo stadio rudimentale, che integra "l'allestimento di mezzi e attività continuative" previsto per il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Si tratta di una questione spesso decisiva per passare da reati minori a quello più grave: nel caso esaminato dalla Cassazione, ma in genere nelle segnalazioni di notizie di reato e nelle indagini, è sempre necessario verificare se le violazioni accertate siano singole e scollegate o possano rientrare in una realtà più ampia di illeciti ambientali. La Cassazione ha respinto il ricorso, sostenendo che l'ordinanza impugnata aveva dato articolatamente conto, mediante il riferimento al complessivo materiale investigativo acquisito (si trattava in particolare di intercettazioni telefoniche e ambientali, immagini delle videocamere e dei sistemi di rilevamento), della sussistenza di elementi, indiscussi, indicativi dell'esistenza di un'inefficiente ed efficace organizzazione di mezzi e persone, stabilmente anche se non esclusivamente impiegata nelle varie fasi della gestione non autorizzata di rifiuti speciali. Si trattava in questo caso della raccolta presso le aziende alimentari (situate in Campania) dei residui di lavorazione, del loro trasporto e del loro successivo sversamento e interrimento in aree destinate a scopi agricoli e invece di fatto adibite a discarica abusiva.

Nella ricostruzione fatta dai magistrati, l'attività illecita dell'indagato aveva come finalità quella – ricorrente in casi simili – di sollevare le

aziende coinvolte dai costi connessi al regolare smaltimento dei rifiuti, nello specifico gestendo la consegna dei quantitativi di rifiuti da smaltire e avviare all'interrimento illecito.

È da sottolineare come i controlli e le indagini abbiano riguardato un'azienda che si può considerare a rischio di illeciti ambientali pur non esercitando attività di impatto rilevante: il che conferma l'utilità del possibile orientamento delle attività di controllo sulla base di un'analisi preventiva dell'insieme delle realtà produttive.

È vero che l'addebito provvisorio del giudice delle indagini preliminari indicava due soli episodi di conferimento di rifiuti, ma la Cassazione ha ritenuto che i contatti – monitorati attraverso le intercettazioni ambientali – relativi alla programmazione del conferimento dei rifiuti da trasportare e smaltire illecitamente, fossero più che sufficienti a ritenere ulteriormente provato l'allestimento di mezzi e attività continuative tipico del delitto di traffico illecito di rifiuti.

In buona sostanza con questa sentenza la Cassazione ha cristallizzato l'orientamento giurisprudenziale per cui a livello probatorio non è necessario e indispensabile che vi siano innumerevoli conferimenti dimostrati e realizzati al fine di ritenere esistente il delitto di traffico illecito di rifiuti, ritenendo che i contatti intercorsi tra gli imputati e destinati a programmare i futuri conferimenti siano elemento tipico del delitto.

Altra affermazione importante contenuta nella sentenza riguarda i ruoli dei soggetti: chi concorre nel delitto di traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente partecipare a tutte le attività organizzate, ma può anche dedicarsi a una sola di esse (nel caso esaminato, per uno degli indagati era il ripetuto conferimento di rifiuti).

Il delitto di traffico illecito di rifiuti sta acquistando una significativa centralità nella repressione degli illeciti ambientali. Le Procure della Repubblica, come detto, sono inclini a contestarlo anche per le possibilità che esso offre di applicazione di misure cautelari e di uso di strumenti investigativi quali le intercettazioni telefoniche e ambientali. Indubbiamente però, va posta la massima attenzione nella qualificazione dei fatti per evitare che un grave addebito provvisorio in fase di indagine non regga poi al vaglio del giudizio. In questa prospettiva sono importanti l'accuratezza da parte di chi svolge attività di polizia giudiziaria della descrizione dei fatti e delle relazioni tra soggetti (singoli, aziende, enti) evitando sia sottovalutazioni che enfattizzazioni.

